



FIPAV - Commissione Tesseramento Atleti Sezione Distaccata Campania-Puglia-Basilicata-Molise

Sede: C/O FIPAV - Comitato Regionale Campania - Viale Margherita, 36 - 4° Piano
CAP 80147 - Napoli (Quartiere Ponticelli)

Corrispondenza: C/O FIPAV - Comitato Regionale Campania - Casella Postale N° 502
Ufficio Postale Napoli 83 - CAP 80133 - Napoli

Telefono: 081.561.70.67 - Fax: 081.214.17.02 - e-mail: cta.campania@federvolley.it

C/C Postale: N. 22625800 - intestato a Federazione Italiana Pallavolo Comitato Regionale Campania

Ricorso dell'atleta Abbundo Marco per lo scioglimento coattivo del vincolo dalla AS Volley 1950 Salerno.

La Commissione Tesseramento Atleti – Sez. Distaccata Campania-Basilicata-Molise-Puglia

- | | |
|----------------------------|---------------------|
| • Avv. Augusto Mattiello | Presidente |
| • Avv. Carlo Maione | Componente Relatore |
| • Avv. Adolfo Mutarelli | Componente |
| • Avv. Ennio De Vita | Assistente |
| • Sig. Pellegrino Nunziata | Segretario |

Letti gli atti di causa, esaminata la documentazione prodotta all'esito dell'istruttoria e dell'udienza per la discussione del merito, presente il ricorrente, contumace la società non costituitasi,

OSSERVA

L'atleta Abbundo Marco chiedeva lo scioglimento del vincolo con l'associato AS Volley 1950 Salerno. Il ricorso era così motivato:

1. Mancata sottoposizione dell'atleta alle visite mediche per l'annata 2009/10 e per le precedenti.
2. Mancanza d'interesse dell'AS Volley 1950 nei confronti dell'atleta, che non è stato più convocato ne per gli allenamenti ne per le partite a partire dell'11 novembre 2009;
3. Mancato rispetto degli accordi intercorsi tra l'atleta e il presidente Gino Ciafrone e dell'allora Direttore Sportivo Antonio Rega per il rilascio del nulla osta al trasferimento ad altra associazione sportiva su semplice richiesta dell'atleta.

Va esaminato il secondo motivo del ricorso in quanto lo stesso diventa assorbente rispetto agli altri, sia perché come già questa Commissione ha avuto modo di pronunciarsi sulla mancata sottoposizione degli atleti alla visita medica, tale motivo sarebbe infondato, sia perché il terzo motivo sarebbe irrilevante.

In merito al secondo punto del ricorso la Commissione osserva che tale motivo deve ritenersi fondato ai sensi dell'Art. 35 R.A.T. in quanto l'atleta ha evidenziato l'insanabile contrasto ormai sorto tra lui, lo staff tecnico ed il presidente dell'AS Volley 1950 che si è manifestato nell'episodio indicato sia nella costituzione in mora, sia nel ricorso, e ribadito in sede di comparizione. Risulta peraltro evidente che dopo tale increscioso episodio, che certamente poteva essere superato da un comportamento societario più equilibrato nei confronti dell'atleta, il rapporto sportivo si è definitivamente deteriorato, tanto che la società non ha più inteso convocare l'atleta sia per gli allenamenti sia per le gare ufficiali dopo l'11 novembre 2009; né la società ha voluto convocare l'atleta anche quando per altri versi si è trovata ad affrontare le gare ufficiali con una rosa insufficiente per affrontare le gare ufficiali.

L'episodio lamentato dall'atleta, che è poi quello che determina questa Commissione a concedere lo svincolo con addebito a carico della società, risulta provato dalla mancata costituzione dell'affiliata la quale in tal modo non solo prova di non avere alcun interesse nei confronti dell'atleta che quindi non rientra più nei programmi societari, ma conferma anche che la rottura è oramai insanabile.



FIPAV - Commissione Tesseramento Atleti Sezione Distaccata Campania-Puglia-Basilicata-Molise

Sede: C/O FIPAV - Comitato Regionale Campania - Viale Margherita, 36 - 4° Piano
CAP 80147 - Napoli (Quartiere Ponticelli)

Corrispondenza: C/O FIPAV - Comitato Regionale Campania - Casella Postale N° 502
Ufficio Postale Napoli 83 - CAP 80133 - Napoli

Telefono: 081.561.70.67 - Fax: 081.214.17.02 - e-mail: cta.campania@federvolley.it

C/C Postale: N. 22625800 - intestato a Federazione Italiana Pallavolo Comitato Regionale Campania

Da quanto detto ne discende che deve sicuramente riconoscersi che sussiste la giusta causa per lo svincolo imputabile all'associata società sportiva AS Volley 1950. L'accoglimento del ricorso comporta la restituzione della tassa ricorso versata dal ricorrente.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, dichiara lo scioglimento del vincolo dell'atleta Abbundo Marco dalla società AS Volley 1950 per giusta causa imputabile alla società stessa.

Dispone infine la restituzione della tassa ricorso versata dal ricorrente.

AFFISSIONE ALBO e DEPOSITO SENTENZA E MOTIVAZIONE 25 Settembre 2010

*F.to Il Presidente CTA sez. distaccata
Campania-Puglia-Basilicata-Molise*

Avv. Augusto Mattiello